

Girolamo Alberti, segretari duc. — Atti Girolamo Canali del fu Vittore not. imp. e ven. e segretario duc.

ALLEGATO: 1534, ind. VII, Marzo 6. — Procura con cui il duca di Urbino dà facoltà a Gian Iacopo de' Leonardi da Pesaro dott., suo oratore a Venezia, di stipulare la ricondotta qui sopra.

Fatto in Pesaro *in aula* ducale. — Testimoni; Ottonello del fu Antonio *Francisci*, Pasino *Patavo* auditore, Alessandro Mucioli mastro di casa e dell' entrate e Urbano Urbani collaterale e segretario, ducali. — Atti come all' allegato al n. 78.

1534, Marzo 7. — Attestazione della legalità del rogatario nel precedente, fatta dai consoli del comune di Pesaro. — Sottoscritta da Bartolomeo Benedetti vicecancelliere.

129. — 1534, ind. VII, Marzo 18. — c. 141. — Patente ducale che fa nota la rinnovazione della condotta del duca di Urbino, ordinando a chi spetta di osservarne le condizioni (v. n. 128 e 130).

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Con bolla d' oro.

130. — 1534, ind. VII, Marzo 18. — c. 142. — Patente ducale simile al n. 80 che rende nota la ricondotta di Guido Ubaldo della Rovere pattuita nel n. 128.

Data e con bolla come nel n. 129.

1534, Marzo 23. — V. 1534, Marzo 26, n. 131.

131. — 1534, ind. VII, Marzo 26. — c. 154 t.^o — Istrumento in cui, in esecuzione dell' allegato A, costituiti davanti al doge in pien Collegio Agostino Bonfilio abate di S. Giustina di Padova, Gregorio de' Cortesi abate di S. Giorgio maggiore di Venezia, p. Mattia decano e cellerario, p. Zaccaria sindaco, e Sante Barbarigo procuratore d' esso monastero di S. Giustina, presentano l' allegato B, il quale viene dal Collegio accettato ed approvato a finale tacitazione d' ogni controversia (v. n. 134).

Fatto in Venezia, nel Collegio. — Testimoni: Gio. Battista Ramusio ed Antonio Mazaleolo, segret. duc. — Atti Nicolò Gabrieli, segretario duc.

ALLEGATO A: 1534, Marzo 23. — Deliberazione del Senato (in volgare) in cui, per definire le lunghe contese fra il monastero di S. Giustina di Padova e la Signoria, sui possedimenti di Correzuola, si decreta che di tutti quei beni posseduti dal monastero prima del 1522 sieno fatte tre parti eguali dai provveditori alle *raison vecchie* d' accordo coi monaci, quindi il doge le tiri a sorte, due di esse spettino assolutamente alla Signoria, ed una al monastero, senz'altri compensi a questo; il quale non avrà alcun diritto sul Foresto, trattene le *cuore* che saranno divise come sopra. Ciò quando venga accettato dal monastero.

ALLEGATO B: Memoria (in volgare) alla Signoria, con cui i rappresentanti del monastero di S. Giustina accettano la deliberazione precedente, purchè la parte che toccherà ad esso resti nel territorio di Venezia, e le rendite della stessa gli competano da oggi.